



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il DM 18 marzo 2005;

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modifiche, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli Ordini professionali interessati;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all' art.13, comma 2 del DM 270/2004 e vista la mozione della stessa del 7 marzo 2006;

VISTI i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

VISTI i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006;

CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea magistrale, di cui all'allegato, sono ricompresi i corsi di laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina e chirurgia (classe LM-41), in medicina veterinaria (classe LM-42), in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;

RITENUTA altresì l'opportunità di confermare per la classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. 270/2004 la possibilità per le università di attivare il corso di studio di Architettura e Ingegneria edile-architettura, regolato da normative dell'Unione Europea, sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale;

RILEVATO che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale è stato restituito con osservazioni dalla Corte dei Conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n. 106/94 e che lo stesso è stato ritirato dal Ministro dell'università e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006;

RITENUTO opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al testo del decreto stesso;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art.13, comma 2 del D.M. 270/2004;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del \_\_\_\_\_ ;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del \_\_\_\_\_ ;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il \_\_\_\_\_



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Emana il seguente Decreto

### Disciplina Corsi di laurea magistrali

#### Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando le classi di appartenenza.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2007/2008 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l'adequamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.
8. L'attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, l'attivazione di un corso di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti sia nel proprio che in altri atenei.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Art. 2

1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 3

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nell'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Quando il trasferimento è effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 4

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.





## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 5

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 6

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 7

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 8

1. Ai sensi dell' articolo 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro*



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrali

LM-1	ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA
LM-2	ARCHEOLOGIA
LM-3	ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
LM-4	ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA *
LM-5	ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
LM-6	BIOLOGIA
LM-7	BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-8	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
LM-9	BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-10	CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
LM-11	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
LM-12	DESIGN
LM-13	FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
LM-14	FILOLOGIA MODERNA
LM-15	FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA'
LM-16	FINANZA
LM-17	FISICA
LM-18	INFORMATICA
LM-19	INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
LM-20	INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21	INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22	INGEGNERIA CHIMICA
LM-23	INGEGNERIA CIVILE
LM-24	INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25	INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26	INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28	INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29	INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30	INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31	INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32	INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33	INGEGNERIA MECCANICA
LM-34	INGEGNERIA NAVALE



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

LM-35	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-36	LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA
LM-37	LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
LM-38	LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LM-39	LINGUISTICA
LM-40	MATEMATICA
LM-41	MEDICINA E CHIRURGIA
LM-42	MEDICINA VETERINARIA
LM-43	METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE
LM-44	MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA
LM-45	MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI
LM-46	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
LM-47	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA' MOTORIE
LM-48	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-49	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
LM-50	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
LM-51	PSICOLOGIA
LM-52	RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM-53	SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-54	SCIENZE CHIMICHE
LM-55	SCIENZE COGNITIVE
LM-56	SCIENZE DELL'ECONOMIA
LM-57	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA
LM-58	SCIENZE DELL'UNIVERSO
LM-59	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA'
LM-60	SCIENZE DELLA NATURA
LM-61	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
LM-62	SCIENZE DELLA POLITICA
LM-63	SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LM-64	SCIENZE DELLE RELIGIONI
LM-65	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE
LM-66	SICUREZZA INFORMATICA
LM-67	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
LM-68	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
LM-69	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

LM-70	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-71	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-72	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (80/M)
LM-73	SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
LM-74	SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-76	SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA
LM-77	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
LM-78	SCIENZE FILOSOFICHE
LM-79	SCIENZE GEOFISICHE
LM-80	SCIENZE GEOGRAFICHE
LM-81	SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LM-82	SCIENZE STATISTICHE
LM-83	SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
LM-84	SCIENZE STORICHE
LM-85	SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE
LM-86	SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
LM-87	SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
LM-88	SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
LM-89	STORIA DELL'ARTE
LM-90	STUDI EUROPEI
LM-91	TECNICHE E METODI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
LM-92	TEORIE DELLA COMUNICAZIONE
LM-93	TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION
LM-94	TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*